AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA DEL MINORE DI ANNI 14 DAI LOCALI SCOLASTICI AL TERMINE DELL'ORARIO DELLE LEZIONI AI SENSI DELLA L. 172 DEL 4 DICEMBRE 2017

sottoscritt
in qualità di genitori/tutori/ soggetti affidatari (ai sensi della Legge n. 184 del 04/05/1983)
dell'alunn
frequentante la classesez
della Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Manzoni" di Corridonia, ai sensi dell'art. 19 bis del D.L. 16
ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, tenuto conto:
 dell'età dell'alunno; di non avere la possibilità di garantire, all'uscita dalla scuola del minore al termine delle lezioni, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne autorizzabile; di aver percorso più volte e valutato attentamente il tragitto scuola-casa proprio nell'orario dell'uscita da scuola e di ritenere che non presenti criticità che possano mettere in difficoltà il/la proprio/a figlio/a, di ritenere necessaria la graduale acquisizione da parte dell'alunno di autonomia personale e autoresponsabilizzazione; di aver consapevolmente valutato che il/la proprio/a figlio/a sia sufficientemente maturo/a, autonomo/a e prudente ed abbia raggiunto sufficienti competenze di spostamenti nel territorio, da poter percorrere i tragitto scuola-casa da solo/a al termine delle lezioni;
AUTORIZZA/NO
l'I.C. "A. Manzoni" a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a al termine dell'orario delle lezioni.
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di
vigilanza. Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico i sottoscritti esonerano altresì l'Istituzione Scolastica dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall'uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa. La presente autorizzazione è valida per l'intero anno scolastico in corso e dovrà essere rilasciata per ogni successivo anno scolastico.
Corridonia, Firma leggibile di entrambi i genitori* / tutori / soggetti affidatari

^{*} Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la suddetta istanza sia stata condivisa.